



COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 31-07-2026

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) anno 2026.

Nel giorno 31-07-2026 in Bettona, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare a domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta Pubblica; Convocazione Ordinaria in Prima

Effettuato l'appello nominale risultano:

Sindaco BAZZOFFIA VALERIO

BAZZOFFIA VALERIO	P	FERRACCI ALESSANDRO	P
CASTELLINI ANDREA	P	Gagliardi Alessandro	P
CAMILLETTI FILIPPO	P	Massucci Franco	A
TAGLIONI ANGELA	P	Schippa Gian Luca	P
SIGNA MONIA	P	Bambini Lucio	P
FASTELLINI ALESSIO	A	LANCETTI AURORA	P
CIOTTI MAURO	P		

Scrutatori : SIGNA MONIA

CIOTTI MAURO

Bambini Lucio

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. BAZZOFFIA VALERIO .

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Proietti Fabrizio .

Sulla Proposta N. 28 del 21-07-2026 riferita alla presente Deliberazione del Consiglio Comunale, sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi funzionari.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere tecnico:

Favorevole
Data 24-07-2026

Firmato digitalmente da:

Minni Stefano

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere contabile:

Favorevole
Data 24-07-2026

Firmato digitalmente da:

Minni Stefano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATA la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha previsto la complessiva riforma del sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, e che, in particolare, ha disposto all'art. 1 comma 780 l'abrogazione a decorrere dal 01/01/2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, fermo restando la disciplina TARI;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONSIDERATO quanto disposto:

- dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con la L. 19/12/2019 n. 157, che ha dettato disposizioni in materia di riscossione dei tributi locali e che, con l'art. 58 quinquies, è intervenuto sull'allegato 1 al regolamento di cui al DPR 158/99 per accorpere gli studi professionali (sino ad oggi rientranti nella categoria "uffici, agenzie e studi professionali") alla categoria "banche ed agli istituti di credito";
- dalla Deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con cui l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) - alla quale con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- dalla Deliberazione n. 444 del 31/10/2019 di ARERA recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la Deliberazione di Arera n. 158/2020/R/RIF recante "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", che mantiene ferme le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la Deliberazione 443/2019/R/RIF emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...]"*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;*

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 con la quale la stessa autorità ha approvato il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani** (TQRIF) definendo degli standard minimi tecnici e contrattuali per la gestione della Tariffa che sono stati declinati sulla base di una Matrice a quattro Schemi regolatori;

OSSERVATO che l'Autorità Umbria Rifiuti e Idrico (AURI), in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto a trasmettere a questo Ente il Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029, biennio 2026-2027, validato dall'Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 8 del 17/07/2026, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013, comuni del Sub Ambito n. 2, elaborato in base a quanto stabilito ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 17/07/2026 avente ad oggetto la Validazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2026-2029 (terzo periodo regolatorio), dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del modello MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF.;

DATO ATTO che il valore del PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025) 2026 è determinato in un importo pari ad € 1.225.964,00 (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita);

ATTESO che i costi eccedenti il livello massimo di crescita dovranno spalmarsi negli anni successivi, all'interno del limite di crescita;

CONSIDERATO che le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 consistono in € 2.728,52 relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 e che le stesse sono state comunicate da AURI ad ARERA;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2026, che si allegata alla presente (Allegato A), unitamente alla Relazione di accompagnamento - aggiornamento 2026 (Allegato B), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato Autorità umbra per rifiuti ed idrico (AURI);

DATO ATTO che, per le ragioni qui sopra riportate, il valore delle entrate tariffarie (ruolo TARI) sarà pari ad € 1.225.964,00, (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025), composto dalle seguenti voci di costo:

COSTI FISSI	€ 570.452,00
COSTI VARIABILI	€ 655.512,00

PRESO ATTO che l'importo del ruolo TARI 2026 garantisce la copertura dei costi complessivi del servizio;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTE le tariffe TARI 2026 elaborate dalla ditta GESENU, protocollo comunale n. 7293 del 21/07/2026, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24/02/2022 con la quale si approvava il progetto di miglioramento del servizio con attivazione del supporto specialistico per l'applicazione della TARI;

PRESO ATTO che i costi fissi a tariffa rappresentano il 46,50%, mentre quelli variabili il 53,50%;

PRESO ATTO altresì della ripartizione dei costi del servizio tra fissi e variabili che vengono imputati per il 70,50% alle utenze domestiche ed il restante 29,50% alle utenze non domestiche;

DATO atto che le tariffe sono al netto del tributo provinciale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 il quale, è stato confermato dalla Provincia di Perugia, giusta Deliberazione del Presidente n. 158 del 03/11/2025, anche per il 2026, nella misura del 5% delle tariffe stabilite dai comuni per la TARI;

VISTI gli allegati A) e B), contenenti rispettivamente il Piano Economico Finanziario TARI 2026, validato con la deliberazione n. 8 del 17/07/2026 dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF", e la relazione di accompagnamento - aggiornamento 2026;

VISTO altresì il piano tariffario dell'Ente (Allegato C) relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) 2026 elaborato dalla ditta GESENU e finalizzato ad assicurare la copertura integrale del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dei documenti sopra richiamati ed allegati;

Considerato che in base a quanto disposto:

- dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo..."*;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

-a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

-il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%, dal 2021 riscosso direttamente da parte dell'ente provinciale;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

CONSIDERATO che con il DPCM n. 25/2025 è stato introdotto il bonus rifiuti per gli utenti domestici in condizioni disagiate, al quale ha fatto seguito la Delibera ARERA 01 Aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif. Avente ad oggetto: *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.”;*

PRESO ATTO:

- dell'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2026, relativo alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- che per l'anno 2026 (fino a diversa disciplina di ARERA - art. 57-bis D.L. 124/2019) l'Ente non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima de 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

VISTO l’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale sono aggiunti in fine i seguenti periodi: *“Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

TENUTO CONTO che l’art. 3 co. 5 *quinquies* D.L. 228/2021 aveva sganciato il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI al 30 aprile di ogni anno rispetto a quello previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione;

TENUTO CONTO altresì che successivamente, l’art. 13 co. 5 bis D.L. 4/2022 apriva alla possibilità di approvare tariffe ed aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (anche prorogato), provvedendo, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo

stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti. La norma lasciava tuttavia fermo al 30 aprile il termine di approvazione dei regolamenti TARI.

RITENUTO che la modifica legislativa contenuta nel D.L. Aiuti faceva chiarezza sui termini, confermando la possibilità di approvare i piani finanziari, le tariffe ed anche i regolamenti TARI oltre il 30 aprile qualora il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga prorogato rispetto alla data ordinaria;

PRESO ATTO che a partire dal 2026, i Comuni possono approvare le tariffe TARI, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e i regolamenti correlati entro il **31 luglio**, in luogo del precedente termine del 30 aprile, come stabilito dall'articolo 1, comma 677, della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) e coordinato con il decreto-legge n. 228/2021. Questa modifica è strutturale e non temporanea, quindi il nuovo termine si applicherà anche negli anni successivi;

CONSIDERATO che il rinvio al 31 luglio consente ai Comuni un maggior margine di tempo per completare le attività istruttorie e valutative necessarie alla determinazione delle tariffe, in particolare con l'introduzione del **Metodo Tariffario Rifiuti di terza generazione (MTR-3)**, che richiede verifiche dettagliate dei dati contabili e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che le prime rate della TARI 2026 vengono calcolate come acconti sulle tariffe dell'anno precedente, mentre il saldo definitivo, con eventuale conguaglio, sarà emesso dopo l'approvazione delle tariffe entro luglio. Il termine del 31 luglio è inoltre coordinato con le tempistiche per il riconoscimento del **bonus sociale TARI**, operativo dal 1° gennaio 2026 per le famiglie con ISEE basso, garantendo così una maggiore coerenza e sostenibilità nella gestione amministrativa e finanziaria del servizio rifiuti;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 28/04/2026 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impartivano disposizioni per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) 2026 ed in particolare che la riscossione del tributo avvenga in numero 2 rate in acconto e n. 1 rata a saldo e conguaglio che dovranno essere effettuate nei termini di seguito indicati:

30/06/2026 - 1° rata acconto;

30/09/2026 - 2° rata acconto;

02/12/2026 - 3° rata a conguaglio e saldo del dovuto 2026;

Di procedere alla riscossione in acconto della TARI 2026 nella misura del 70% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe, riduzioni e agevolazioni previste per la TARI anno 2025, considerando per le utenze la situazione anagrafica alla data del 01/01/2026;

Di determinare che la terza rata (saldo e/o conguaglio) con scadenza 02 dicembre 2026 sarà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2026, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

RITENUTO opportuno altresì di dover confermare nel 2 dicembre 2026, la scadenza di pagamento della rata a saldo e conguaglio di quanto dovuto per l'anno 2026 a titolo di tributo TARI;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

ACQUISITO al protocollo comunale con in n. 7452 in data 24 luglio 2026 il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti con il Verbale n. 8 del 23 luglio 2026, che si allega;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

VISTO il TUOEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

In esito alla discussione, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano come segue:

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, come segue:

Presenti: 11

Favorevoli: 9

Assenti: 2 (Fastellini; Massucci)

Astenuti: 0

Contrari: 2 (Bambini; Schippa)

DELIBERA

1) di prendere atto e far proprio il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029, biennio 2026-2027, del comune di Bettona, così come validato dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 2 con la deliberazione n. 8 del 17/07/2026, elaborato ai sensi del modello MTR-3 (terzo periodo regolatorio) di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF" (allegato sub A), unitamente alla relazione accompagnatoria - aggiornamento 2026 (allegato sub B);

2) di approvare, per le motivazioni in narrativa riportate, che qui si intendono confermate, la ripartizione finale tra i costi fissi (€ 570.452,00) e i costi variabili (€ 655.512,00), per un ammontare finale del PEF Finale 2026, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025, pari ad € 1.225.964,00;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) di approvare, il piano tariffario e conseguenti tariffe del tributo TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2026, riportate nell'allegato sub C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2026;

5) di dare atto che, sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia di Perugia (5%);

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

7) di confermare quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 28/04/2026, in merito alle scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) 2026:

- **1° rata** - scadenza 30 giugno 2026;
- **2° rata** - scadenza 30 settembre 2026;
- **3° rata** - scadenza 2 dicembre 2026 a saldo e conguaglio di quanto dovuto per l'annualità 2026, scorporata della parte già pagata con le prime due rate in acconto.

8) di designare quale Funzionario Responsabile della TARI (Tributo Servizi Rifiuti) il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Stefano Minni;

9) di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;

10) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE

BAZZOFFIA VALERIO

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Proietti Fabrizio

(atto sottoscritto digitalmente)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 31-07-2026 COMUNE DI BETTONA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.